



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "SOCIETÀ FILARMONICA VIVERONESE"

Art.1 Costituzione

È costituita l'Associazione denominata SOCIETÀ FILARMONICA VIVERONESE APS – Ente del Terzo Settore, con sede in Viverone (BI), Piazza Zerbola N.3; CF 90041940025.

L'associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

Art.2 Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, persegue i seguenti scopi generali:

- promozione e diffusione della cultura musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- favorire l'educazione musicale, specialmente dei giovani, allo scopo di infondere negli animi la passione per la nobilissima arte dei suoni, mediante organizzazione di corsi, scuole, gruppi musicali e simili;
- collaborare allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali e musicali, sviluppare l'attività concertistica e promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesime finalità.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art.3 Attività esercitate

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art.4 Soci

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente Statuto, impegnandosi a rispettarlo e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti.

La domanda di ammissione a Socio da parte di minorenni dovrà essere firmata da chi ne esercita la potestà.

L'associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per solidarietà ai sensi dell'art.17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Tutti i soci partecipano alla vita associativa e contribuiscono al buon funzionamento dell'Associazione. Hanno il dovere di rispettare gli organi sociali eletti e le delibere. Mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa, non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

I Soci sono tenuti a osservare scrupolosamente le regole dello Statuto, impegnandosi a partecipare con puntualità e assiduità alle prove, ai concerti ed ai servizi in genere.

Il Socio deve:

- avvisare il M. Direttore, con sufficiente anticipo, la propria assenza da prove e servizi; eventuali assenze ingiustificate e prolungate verranno esaminate dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di procedere anche ad una momentanea o definitiva esclusione dalle attività musicali;
- presentarsi agli appuntamenti musicali indossando la divisa indicata e calzature proprie scure; Ai Soci viene data in comodato la divisa, la borsa porta-libretti, i libretti, le cartelline con gli spartiti, gli strumenti (se disponibili) e altro materiale affinché questi se ne servano esclusivamente in eventi della Società Filarmonica Viveronese o a cui interviene.
- avere cura del materiale dato in dotazione; nel caso di smarrimenti/danni il Consiglio Direttivo potrà, ritenendo responsabile il Socio Esecutore, chiedere un indennizzo;
- restituire tutto il materiale dato in dotazione in caso di dimissioni volontarie o esclusione dalle attività musicali decisa dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati partecipano alle assemblee, tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi.

Gli associati minorenni possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.



I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- morte;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo per gravi motivi o per indegnità.

Art.5 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio direttivo, composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 7 elementi, con 1 tesoriere, N.1 segretario, purché siano numero dispari e tutti Soci Esecutori.
- il Presidente-Rappresentante legale

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

Art.6 Libri sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa.

Art.7 Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio, mediante delega.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, data e luogo di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Rappresentante legale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva il bilancio dell'esercizio precedente;
- discute e approva ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera su adesione, sospensione o espulsione dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, conformemente alle disposizioni del Codice Civile, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assunte dovranno essere riportate sul libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Handwritten signatures in blue ink, arranged vertically along the right margin of the page.



Art.8 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono eletti tra i membri dell'Associazione da tutti i soci riuniti in Assemblea.

Rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

É composto dal Presidente, Vice-Presidente e un numero minimo di 3 consiglieri.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono operare sul conto corrente.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano i consiglieri.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci, in conformità con quanto stabilito dal presente statuto;
- redigere rendiconto preventivo e consuntivo;
- curare l'ordinaria amministrazione;
- programmare l'attività dell'Associazione;
- fissare le date delle Assemblee.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art.9 Presidente-Rappresentante legale

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto e la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art.10 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente Statuto.

Art.11 Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- contributi di organismi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche;
- erogazioni liberali;



altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento della finalità di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione.

La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento deve rispettare quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, il quale prevede che i beni residui siano devoluti ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 12 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Disposizioni varie e finali

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non previsto del presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the document.

